

22/04

Studio Legale Di Monda & Partners

Civile e Penale

20123 Milano - Via Maurizio Gonzaga, 5 - tel. 0289094182

80138 Napoli - Via Seggio del Popolo, 22 - Tel. 081203632 - Fax. 0270059889

Pec: raffaeledimonda@avvocatinapoli.legalmail.it - e mail: dimonda.r@libero.it

DANNI

PG/2021/59446/2557
CV 202100456

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

ATTO DI CITAZIONE

M. Manno

22/1/21

PROCURA ALLE LITI

STUDIO LEGALE DI MONDA & PARTNERS

Degli avvocati Raffaele Di Monda e Francesco Gilierti

Con la presente sottoscrizione, da Voi autenticata, Vi delego a rappresentarmi e difendermi, congiuntamente e/o disgiuntamente, nella presente procedura ed in ogni sua fase e grado, compresa quella esecutiva e di opposizione, con ogni più ampia facoltà, ivi compresa quella di proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, deferire o riferire il giuramento decisorio, richiedere interrogatorio formale, disconoscere scritture private, promuovere giudizi di verifica, proporre querela di falso, citare testi, chiedere ispezioni ed accertamenti tecnici, nominare consulenti tecnici, richiedere giudizi secondo equità, rinunciare agli atti ed all'azione, rimettere la procura, richiedere provvedimenti cautelari e d'urgenza e dare inizio al successivo giudizio di merito, riassumere la causa, conciliare e transigere la lite, incassare somme, rilasciare quietanza, eleggere domicilio, nonché nominare, revocare o sostituire a sé procuratori con tutti i poteri di cui all'art. 84 c.p.c., adottare la condotta processuale da Voi ritenuta più idonea alla tutela dei miei interessi, dando fin d'ora per rato e fermo il Vs. operato.

Da Voi pienamente informato nel rispetto dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, Vi autorizzo, ai sensi degli artt. 23 e 26 di tale decreto, al trattamento rispettivamente dei dati personali e dei dati sensibili, nei limiti in cui esso sia strumentale a perseguire le finalità del presente atto.

Altresì dichiara di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfetarie e compenso professionale. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22.

Raffaele Di Monda

P. &

DM

12/4/21
€ 500000#

Istante la sig.ra Maria Romano, nata a Volla (Na) il 24.06.1969 e residente in Napoli alla via Bottegghelle n. 276, C.F. RMNMRA69H64M115M, elett.te dom.ta in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio legale Raffaele Di Monda, c.f. DMNRFL70R29F839U che la rappresenta e difende in virtù del mandato a margine del presente atto. Ai sensi dell'art. 136 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 02/70059889 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata

(PEC):

raffaeledimonda@avvocatinapoli.legalmail.it

PREMESSO

- Che la signora Maria Romano si trovava, il giorno 26.11.2019, in Napoli, alla via Bottegghelle nei pressi del civico 276, alle ore 17.45 circa;
- Che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto a), l'istante mentre camminava inciampava in una sezione di tubo sporgente di alcuni centimetri dal manto stradale e non visibile, in quanto coperta dall'acqua piovana e rovinava al suolo;
- Che a seguito della predetta caduta riportava una frattura chiusa di radio e ulna, epifisi distale, come da certificazione medica versata in atti;
- Che a seguito dell'incidente si dirigeva al pronto soccorso dell'Ospedale Evangelico Betania;

Di Monda & Partners

Dp

- e) che presentando tutti i caratteri "dell'insidia e trabocchetto", la sconnessione non dava modo alla ricorrente di evitarla e nemmeno di prevederla;
- f) che responsabile del sinistro è il Comune di Napoli;
- g) che è stata posta in essere la seguente attività stragiudiziale: il Comune di Napoli veniva posto in mora con racc. a.r. e con messa in mora via pec. perché provvedesse a fornire i dati relativi alla propria compagnia assicuratrice oppure a liquidare i danni in via bonaria, ma tale richiesta è rimasta infruttuosa;
- h) che a nulla sono valsi i tentativi di bonario componimento, infatti, nonostante la ritualità adottata nelle richieste di risarcimento danni, il convenuto non faceva pervenire alcuna delle notizie richieste e che dunque vana risultava l'attesa dell'istante.

CONSIDERAZIONI DI DIRITTO

A) Sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c.

"Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Questo il dettato del legislatore.

Orbene, se nessuno mette in dubbio che la sede stradale, quando non si trovi nella disponibilità dei privati, sia da ritenersi in custodia del Comune, è pur vero che, fino a tempi recenti, la giurisprudenza si era espressa nel ritenere inapplicabile l'art. 2051 c.c. ai casi di "strada pubblica o autostrada", trattandosi di beni la cui estensione, ed il continuo uso diretto da parte della collettività, non consentirebbe la vigilanza ed il controllo idonei ad evitare l'insorgenza di una situazione di pericolo. Ne conseguiva la necessità per i danneggiati di agire esclusivamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. in base al principio del *naeminem ledere*, dovendo però assumere su di sé l'onere della prova dell'elemento del pericolo occulto congiunto a quello della non visibilità dell'ostacolo. Da questa impostazione scaturiva una sorta di impunità per le amministrazioni comunali e per tutti gli enti gestori di strade o comunque di aree di una certa dimensione, con conseguente diniego di tutela dei diritti di numerosissimi cittadini.

Di Monda & Partners

Dp

Finalmente tale obsoleto e discriminatorio orientamento è stato abbandonato e, con lucidità e saggezza, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 19653 del 1/10/2004, ha riportato l'istituto della responsabilità da cose in custodia in un'ottica di giustizia e garanzia. Recita infatti la Suprema Corte: "In sostanza, come emerge dalle decisioni appena richiamate, il più recente orientamento di questa Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell'uso diretto da parte della collettività e della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A., una volta configurabile applicabile la norma e ritenuta l'essenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Ancorchè le citate pronunce non lo abbiano affermato *expressis verbis*, quelle caratteristiche finiscono per giocare SOLTANTO UN RILIEVO AI FINI DELL'OPERARE DELLA PROVA LIBERATORIA."

Appare quindi di evidente che, quand'anche si verta in materia di strade pubbliche dovrà essere la amministrazione comunale, o chi per essa, a dar prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l'insorgenza di pericolo per gli utenti, mentre sui danneggiati, graverà soltanto la necessità di dimostrare il nesso di causalità tra l'evento sinistroso ed il danno lamentato. Per tali motivi il caso fortuito potrà essere invocato solamente per le ipotesi in cui tra l'insorgere dell'elemento di pericolosità e l'evento dannoso intercorra un lasso di tempo tanto breve da aver oggettivamente impedito all'amministrazione di attivarsi per eliminare la situazione pericolosa o, quantomeno, per segnalare adeguatamente agli utenti, ma non certo per le buche e le sconnessioni "storiche" che, seppur plurisegnalate, rimangono ad insidiare l'incolumità dei cittadini e dei loro beni. Addirittura la Suprema Corte giunge ad enunciare il seguente principio di diritto cui raccomanda di allinearsi: "L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. non è automaticamente esclusa

Di Monda & Partners

Dp

allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso, risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività e si presenti di notevole estensione, ipotesi comunque non ravvisabile quando si tratti di edificio. Queste caratteristiche del bene, quando ricorrano congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali, in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene ed avuto riguardo alla peculiarità dell'evento, possono avere rilievo sulla base di una specifica ed adeguata valutazione del caso concreto, ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. (o il gestore) deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale". Ed ancora: "Allorquando invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una P.A. in relazione ad un danno originatosi da un bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia e trabocchetto, bensì esclusivamente, come di regola per l'invocazione della suddetta norma, dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verifica".

Questa difesa ritiene superfluo aggiungere altro.

B) Sui criteri di quantificazione del danno

Sembra inconfutabile ed incontestabile l'ammissibilità del risarcimento per il danno alla salute (danno biologico) ed a quello morale. Il danno alla salute deve essere considerato in un aspetto statico, corrispondente alla diminuzione del bene primario dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, ed in un aspetto dinamico corrispondente alle manifestazioni o espressioni del bene salute che riguardano sia l'attività lavorativa che tutte le attività extralavorative.

Anche per i soggetti privi di reddito attuale (minore, casalinga, disoccupato etc.) oltre al danno alla salute, è consentito richiedere una liquidazione del LUCRO CESSANTE da invalidità lavorativa (trib. 16.01.85 sez. civ. Pisa). Infatti nel caso di "danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o permanente su di

un reddito di lavoro comunque quantificabile, tale reddito si determina per il lavoro dipendente. In tutti gli altri casi", e quindi anche per i disoccupati, "il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento del danno non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale. Tali criteri sono applicati per il risarcimento per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto" : (DL 23.12.76 n. 857).

Da consolidata giurisprudenza risulta evidente l'acquisizione da parte dell'infortunato, del risarcimento per il LUCRO CESSANTE e pertanto sussistendone tutti i presupposti nel caso in oggetto, all'istante, dovrà essere riconosciuto il pagamento dei redditi di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di lex o comunque ad un reddito che non potrà essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale

Tanto premesso l'istante ai sensi degli artt. 2043, 2051 c.c. ut sopra dom.ta, rapp.ta e difesa

CITA

1) Comune di Napoli, c.f. 80014890638, in persona del sindaco p.t. dom.to per la carica nella nota sede Municipale Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, 80132 - Napoli a comparire innanzi al Giudice di Pace di Napoli il mattino del giorno **12/04/2021** all'ora di regolamento, con l'invito a costituirsi in giudizio, nel termine e nelle forme di cui all'art. 166 cod. proc. civ., con l'espresso avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio determina le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 319 cod. proc. civ. per ivi sentir dichiarare le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) dichiarare la procedibilità, proponibilità e fondatezza della domanda e, per gli effetti;
- 2) qualora non venga fornita la prova del caso fortuito, dichiarare il Comune di Napoli responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. della produzione dell'evento denunciato e, condannarlo al pronto risarcimento di tutti i danni

patrimoniali e non, diretti ed indiretti patiti dall'istante da quantificare in € 2.345,10 per il danno biologico 3%, € 1.187,25 per ITT gg. 25, € 178,09 per ITP gg. 5 al 50%; € 1.276,26 per danno morale, per un totale di € 5.105,43 il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, tutto nei limiti di € 5.000,00;

3) in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., condannare comunque il Comune di Napoli per responsabilità ex art. 2043 c.c. al risarcimento dei danni come sopra quantificati;

4) Liquidare le spese di lite in base al DPR 115 del 30.05.2002 stante l'ammissione dell'odierna ricorrente al patrocinio a spese dello stato, prot. N. 5555/2020

MEZZI ISTRUTTORI

All'atto dell'iscrizione nel ruolo generale saranno depositati:

- 1) lettera di messa in mora a.r.e via pec del 08.01.2021;
- 2) avviso di ricevimento atto di citazione;
- 3) documentazione sanitaria;
- 4) rilievi fotografici;
- 6) delibera gratuito patrocinio;

In via istruttoria chiede volersi ammettere prova testimoniale sul fatto, dinamica, danni cose, così come enunciati in premessa ai punti a,b,c,d, ed inoltre abbinarsi qui ripetuti e trascritti, preceduti dalle parole "vero è?", con i testi che si riserva di indicare in corso di giudizio. Si richiede inoltre nomina C.T.U. per una puntuale valutazione delle lesioni riportate dall'istante.

Con riserva, se necessario, di integrare il contraddittorio nei confronti di altri obbligati, chiamare in garanzia, indicare altri testi ed altro richiedere, dedurre o produrre. Con ogni consequenzialità di Legge.

Il sottoscritto procuratore allega delibera prot. n. 5555/20 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, che ha ammesso, in via anticipata e provvisoria, la sig.ra De Cesare Patrizia a spese dello Stato ai sensi del DPR 115 del 30/05/2002;

Di Monda & Partners

Dp

11.01.2021

Avv. Raffaele Di Monda



Notificazione a mezzo servizio postale

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Cron. Nr. 6502

Io sottoscritto Avv. Raffaele Di Monda, con studio in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22 previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 259 del 12/11/2009 n.q. di procuratore della signora Maria Romano, ho notificato l'atto di cui sopra al Comune di Napoli, c.f. 80014890638, in persona del sindaco p.t. dom.to per la carica nella nota sede Municipale Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, 80132; a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R.

Nr. 7851 6270940-7

Spedita dall'Ufficio Poste ND83

Napoli 11/01/2021

Avv. Raffaele Di Monda



Di Monda & Partners

Dp